



COMUNE DI SARTEANO

PROVINCIA DI SIENA
Ufficio Polizia Municipale

**REGOLAMENTO AVENTE PER OGGETTO LA
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI
ALLE VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI E
ORDINANZE COMUNALI O ALLE ALTRE
VIOLAZIONI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 04 DEL 16.02.2004

Premesso che con il D.Lgs 267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali ha espressamente abrogato all'art.274 lett. a) il R.D. 383/34 conosciuto come T.U.L.C.P. negli articoli rimasti in vigore a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 142/90.

Considerato che gli art. 106 e 107 del R.D. del 3 marzo 1934 n. 383 disciplinavano l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie conseguenti alle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali, stabilendo l'importo massimo della sanzione edittale e la procedura sanzionatoria, assolvendo pertanto al rispetto dell'inderogabile principio di legalità;

Rilevato che per effetto dell'abrogazione dei sopra richiamati artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. è venuto meno il fondamento, nel rispetto del principio di legalità, dei verbali alle ordinanze e regolamenti comunali;

Rilevato altresì che il D. Lgs. 267/2000 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, agli artt. 5 e 7 prevede una potestà statutaria e regolamentare ai Comuni, molto ampia, rafforzata rispetto alla previgente L.142/90, che trova il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento dello Stato;

Rilevato inoltre che con la legge n. 3 del 16/01/2003 è stato introdotto l'art. 7 bis nel T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000, che prevede in virtù del principio di legalità di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria fissando la cifra massima applicabile in € 500,00 (cinquecento), pertanto in virtù della potestà regolamentare attribuita al Comune, è approvata la seguente disciplina.

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento è emanato in forza della potestà regolamentare riconosciuta dalla legge al Comune per l'esercizio delle funzioni nelle materie di propria competenza nonché dalla forza dello statuto comunale che fissa i criteri generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Il regolamento ha per oggetto la disciplina della sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni di regolamenti e ordinanze comunali in esecuzione delle disposizioni di legge che regolano la materia delle sanzioni.

Art. 2 (Disciplina applicabile alle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali)

I regolamenti e le ordinanze emanate in conformità ai regolamenti comunali o alle leggi nazionali e regionali, se previste, possono contenere disposizioni che prevedono l'osservanza dei singoli precetti a cui consegue, in caso di violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ed, eventualmente la sanzione accessoria della confisca previo sequestro, nei limiti e nei modi indicati negli articoli che seguono.

Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti o delle ordinanze comunali rispetto alle quali non sia applicabile una sanzione amministrativa prevista dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 previste dal capo I^a Sez. I, II e III la cui applicazione viene integralmente richiamata con le specificazioni che seguono.

Art. 3

(Fissazione del minimo e del massimo della sanzione edittale)

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.2 del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma determinata nel regolamento o nell'ordinanza comunale entro il limite minimo edittale previsto dall'art. 10 della citata legge 24/11/89 n. 689.

In ogni caso, secondo quanto previsto dal citato art. 10 della legge 24.11.81 n. 689, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo concreto previsto per ciascuna violazione.

Per tutte le violazioni ai regolamenti o alle ordinanze comunali, rispetto alle quali non sia stata determinata la sanzione amministrativa pecuniaria, l'importo di quest'ultima è da € 80,00 (ottanta) a € 500,00 (cinquecento), ai sensi del combinato disposto di cui al citato art. 10 della legge 24/11/81 n. 689 e l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con la possibilità di estinguere la violazione mediante pagamento in via breve e in misura ridotta pari ad € 160,00 pari al doppio del minimo della sanzione minima in quanto più favorevole.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie, previste in tutti i regolamenti o le ordinanze comunali entrate in vigore prima della data di esecutività del presente regolamento, restano confermati e si applicano alle violazioni commesse dopo la suddetta data, sino a quando non interverrà la loro abrogazione o una modifica normativa.

Art. 4

(Fissazione del minimo e del massimo della sanzione edittale)

Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti o delle ordinanze comunali, l'autore della violazione o, in sua sostituzione, l'obbligato in solido, individuato ai sensi dell'art. 6 della legge 24.11.1989 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, equivalente alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione degli estremi della violazione al trasgressore o all'obbligato in solido.

E' fatto divieto di eseguire il pagamento della sanzione nelle mani dell'Agente o del Funzionario che ha accertato la violazione o di altro Agente o funzionario non preposto alla riscossione delle sanzioni.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la violazione sia stata o meno personalmente contestata al trasgressore.

Qualora la sanzione per le violazioni non sia stata determinata nel minimo edittale la somma da corrispondere a titolo di pagamento in misura ridotta è in ogni caso equivalente alla terza parte del massimo della sanzione edittale.

Il versamento della somma determinata in via breve a titolo di pagamento in misura ridotta estingue la violazione fatta salva l'applicazione della confisca ove prevista.

Art. 5

(Confisca e Sequestro)

I regolamenti comunali possono prevedere applicarsi, per le violazioni ai precetti da essi stabiliti, oltre alla sanzione pecuniaria anche la confisca amministrativa, previo sequestro cautelare, delle cose indicate nell'art. 20 comma 4^a e 5^a della legge 24.11.81 n. 689.

Il sequestro e la confisca e le relative modalità sono disciplinati dalla legge 24.11.81 n. 689 e dal DPR 29 luglio 1982 n. 571 ed eventuali altre disposizioni attuative adottate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 (Competenza)

La competenza per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie attribuite al Comune di Sarteano dalla legislazione vigente, spetta al responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

La competenza ad applicare le sanzioni di natura tributaria è attribuita al Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

La competenza ad emanare la prescritta ordinanza ingiunzione di pagamento, e a curare ogni altra modalità procedurale per la riscossione di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni diverse da quelle di natura tributaria, spetta al Responsabile del servizio Polizia Municipale.

La competenza a decidere sui ricorsi spetta al Sindaco del Comune di Sarteano.

Art. 7 (Disposizioni finali e transitorie)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale.

Fermo restando quanto sopra le disposizioni del presente regolamento sono applicabile alle violazioni di norme contenute nei regolamenti o nelle ordinanze comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento commesse dopo tale data, sino all'eventuale ridefinizione della materia di legge.

Le sanzioni ed il procedimento relativo a violazioni o ordinanze comunali connesse in data antecedente all'abrogazione del T.U delle Leggi Comunali e Provinciali n. 383 del 1934, continuano ad essere disciplinate dalle norme vigenti a tale data.

Per le violazioni di disposizione di regolamenti o di ordinanze comunali entrate in vigore prima della data di esecutività del presente regolamento, che non prevedevano una sanzione espressa, si applica autonomamente la disciplina di cui al presente regolamento.

Gli importi pecuniari di cui al presente regolamento e quelli previsti come sanzioni nei regolamenti o nelle ordinanze comunali sono convertiti in Euro nel momento dell'inizio del corso ufficiale di detta moneta nello stato italiano.

I regolamenti e le ordinanze possono prevedere l'aggiornamento delle sanzioni in esse contenute biennialmente in base all'indice di inflazione ufficiale.